



COMUNE DI POPPI (AR)
Ufficio dello Stato Civile
Telefono 0575*50.22.24
Indirizzo E-MAIL: c.poppi@postacert.toscana.it



MODULO PER RICHIEDERE CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE

(Art. 450 CC; artt. 108-109 D.P.R. n. 396/2000; Art. 177 D.Lgs. n. 196/2003)

**AII'UFFICIO DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DI POPPI**

Protocollo num. _____ del _____

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
e residente in _____ in Via/piazza _____ n. _____
Telefono _____ Mail _____
in qualità di _____

CHIEDE DI POTER ACQUISIRE:

Certificato nascita morte matrimonio plurilingue

Estratto per riassunto nascita morte matrimonio

Estratto per riassunto con paternità e maternità nascita

Estratto per copia integrale **relativo ai seguenti atti di stato civile conservati in codesto comune:**

Atto di nascita
Atti di matrimonio
Atto di morte
Atto di cittadinanza
Atto di _____

a nome di _____ **nato/a a** _____ **il** _____
e residente in _____ **in Via/piazza** _____ **n.** _____

Spazio da compilare esclusivamente in caso di richiesta di **estratto per copia integrale** o per **estratto di nascita contenente estremi di paternità e maternità**

Per le seguenti finalità:

Luogo _____, il _____

_____ Firma leggibile dichiarante

Si allega copia di un documento di identità (art. 39 D.P.R. n. 445/2000).

Codice Civile Articolo 450 - Pubblicità dei registri dello stato civile

1. I registri dello stato civile sono pubblici.
2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
3. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Legge 31 ottobre 1955, n. 1064 Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile Articolo 1

L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico; 2) in tutti i documenti di riconoscimento.

Articolo 2

L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimazione o di filiazione.

Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127

Articolo 107 - Estratti per copia integrale

1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
 - a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
 - b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
 - c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.

Articolo 108 – Contenuto

1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
 - a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
 - b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato; c) il bollo dell'ufficio.
2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.
3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali Articolo 177 - Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali

[...] 3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 **è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce**, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. L'art. 177, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, che stabiliva la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile, decorsi settant'anni dalla loro formazione, è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 432

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 432/1957 è consentito il rilascio dell'estratto di nascita con indicate le generalità dei genitori "per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione" su richiesta:

- dell'interessato intestatario dell'atto, se maggiorenne;
- del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, se minorenni;
- di terza persona formalmente delegata dall'intestatario